

## **Sentenza n. 4 depositata il 14 gennaio 2022**

**Materia:** Concorrenza

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **dell'art. 117, comma primo e secondo, lettera e)**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n.15** (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato), **art.75**

**Esito:** Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15

La disposizione, contenuta nell'art. 75 della l.r. n. 15 del 2020 della Regione Piemonte, oggetto del giudizio in questione, prevede, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la possibilità che i soggetti aggiudicatori della Regione Piemonte introducano criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi agli operatori economici che si impegnano - in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione – a utilizzare in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali.

Lo stesso art. 75 menziona, inoltre espressamente, che il proprio contenuto dispositivo è enunciato nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, un'enunciazione, però, ritenuta soltanto formale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri che, pertanto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale.

Per il ricorrente, l'art. 75 della legge n.15 del 2020 della Regione Piemonte - prevedendo una situazione di favore nei confronti degli operatori economici che utilizzano prevalentemente manodopera o personale della Regione Piemonte - discriminerebbe con effetti penalizzanti i lavoratori di altre regioni italiane e del restante territorio dell'Unione Europea, attuando criteri protezionistici, in violazione proprio della normativa comunitaria e dell'art. 117, comma primo, Cost., che la richiama. Inoltre, la discriminazione dei lavoratori su base territoriale, in quanto lesiva della libertà della concorrenza, determinerebbe anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa riservata in materia.

La Regione Piemonte ha chiesto la cessazione della materia del contendere sull'assunto della cessata efficacia della disposizione, essendo spirato il termine per la sua applicazione (stato di emergenza sanitaria e comunque 31 dicembre 2020) e riscontro, fornito a campione, del non utilizzo durante il periodo di sua vigenza dei criteri premiali in essa previsti.

La Corte non ha accolto la richiesta di cessazione della materia del contendere ritenendo inidonei a tal fine gli argomenti addotti, rilevando, peraltro, non dimostrabile, con meri controlli a campione, la mancata applicazione della disposizione. Viene riaffermata, in sostanza, la giurisprudenza costituzionale (in particolare, la sentenza n. 195 del 2017) che ritiene giustificato il giudizio in via

principale anche soltanto per il mero fatto che sia stata pubblicata una legge ritenuta lesiva della ripartizione delle competenze Stato Regioni, a prescindere, pertanto che siano stati prodotti effetti. Viene affermato al riguardo che l'interesse attuale e concreto del ricorrente è esclusivamente la tutela delle competenze legislative come delineate dalla Costituzione.

Entrando nel merito delle questioni, la Corte ha ritenuto di dare priorità alla questione relativa al riparto di competenze tra Stato e Regioni, rispetto alla denuncia di violazione di vincoli europei.

In riferimento alla questione del rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, viene richiamata dalla Corte la propria giurisprudenza che afferma la nozione di concorrenza, emergente dall'art. 117, comma secondo, lett. e), concepita come sostanziale riflesso della medesima nozione operante in ambito europeo. Della medesima nozione, interessa in questa sede l'accezione di tutela finalizzata all'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese.

Sotto questo profilo, l'art. 75, introducendo criteri premiali nella scelta degli operatori economici interviene senz'altro sulla possibilità di accesso delle imprese sul mercato regionale dei contratti pubblici. La norma regionale contrasta inoltre con i principi di trasparenza e di non discriminazione ai sensi dell'art. 30, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti).

La Corte prende atto che il legislatore statale possa, entro certi limiti, subordinare il principio di economicità a criteri che perseguono fini sociali e di tutela ambientale, culturale della salute; tuttavia, essendo la materia "concorrenza", un ambito riservato al legislatore statale, è interdetto alle regioni non soltanto adottare leggi regionali in deroga ma anche la semplice riproduzione di disposizioni statali in materia.

Per la Corte, l'art. 75 della l.r. Piemonte n. 15 del 2020 è illegittimo in quanto, violando l'art. 117, comma secondo, lett.e), Cost., lede la riserva statale in materia di tutela della concorrenza. Resta assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei parametri interposti del diritto dell'Unione europea.